



Comune di Brugnera
PROVINCIA di PORDENONE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con delibera di C.C. nr.8 del 17.02.2011
Modificato con delibera di C.C. nr.16 del 18.06.2013
Modificato con delibera di C.C. nr.11 del 17.03.2015
Modificato con delibera di C.C. nr. 2 del 18/01/2018

INDICE

TITOLO I – DISCIPLINA DEL CANONE PUBBLICITA’

Art. 1 – Ambito di applicazione ed oggetto del Regolamento	Pag. 4
Art. 2 – Tariffe.....	Pag. 4
Art. 3 –Disciplina generale.....	Pag. 4
Art. 4–Canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari.Presupposti.....	Pag. 4
Art. 5 –Soggetto obbligato	Pag. 5
Art. 6–Modalità di applicazione del canone	Pag. 5
Art. 7–Dichiarazione.....	Pag. 6
Art. 8–Cessazione	Pag. 6
Art. 9–Pagamento del canone	Pag. 7
Art.10–Rimborsi	Pag. 7
Art.11– Rettifica ed accertamento d’ufficio	Pag. 7
Art.12– Tipologia di mezzi pubblicitari	Pag. 8
Art.13– Pubblicità ordinaria	Pag. 8
Art.14–Pubblicità effettuata con veicoli.....	Pag. 8
Art.15–Pubblicità effettuata con pannelli luminosi.....	Pag. 8
Art.16–Pubblicità effettuata con striscioni	Pag. 9
Art.17–Riduzioni del canone.....	Pag. 9
Art.18–Esclusioni dal canone	Pag. 9
Art.19–Gestione del servizio	Pag.10

TITOLO II – PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art.20–Criteri generali.....	Pag. 11
Art.21–La pubblicità esterna	Pag. 11
Art.22–Gli impianti per le pubbliche affissioni.....	Pag. 12

TITOLO III – DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.23–Finalità.....	Pag. 14
Art.24–Affissioni –prenotazioni –registro cronologico	Pag. 14
Art.25–Criteri e modalità per l’espletamento del servizio	Pag. 14
Art.26–Diritto – applicazione e misura	Pag. 16
Art.27–Diritto –riduzioni	Pag. 16
Art.28–Diritto –esenzioni.....	Pag. 16

TITOLO IV – NORME FINALI

Art.29–Pubblicità abusiva e difforme – definizioni	Pag. 18
Art.30–Sanzioni per la pubblicità abusiva e difforme	Pag. 18
Art.31 – Rimozione/regolarizzazione dei mezzi pubblicitari abusivi	Pag. 18
Art.32 – Sanzioni per omesso/tardivo pagamento.....	Pag. 19
Art.33 – Sanzioni per omessa/tardiva dichiarazione	Pag. 19
Art.34 –Riscossione coattiva	Pag. 19
Art.35–Autotutela.....	Pag. 19
Art.36–Entrata in vigore.....	Pag. 19

Titolo I – DISCIPLINA DEL CANONE PUBBLICITA'

Articolo 1

Ambito di applicazione ed oggetto del Regolamento

1. La pubblicità effettuata nel territorio comunale è soggetta alla disciplina del presente regolamento e al pagamento di un canone a favore del Comune di Brugnera, nei casi previsti dalle disposizioni seguenti.

Articolo 2

Tariffe

2. Le tariffe del canone per l'esposizione di mezzi pubblicitari sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio preventivo. Qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate.

Articolo 3

Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità, devono essere osservate le disposizioni stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse.
2. Chiunque intenda collocare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie di cui all'art.23 comma 4 del Codice della Strada (CdS), deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale. In assenza di autorizzazione o se l'installazione del mezzo pubblicitario o l'attuazione dell'iniziativa risulta difforme rispetto a quanto autorizzato, si applicano le sanzioni e le procedure previste dal presente Regolamento.
3. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione all'installazione di qualsivoglia mezzo pubblicitario è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio Tributi e contestualmente rilasciare al richiedente copia del modello di dichiarazione utile ai fini dell'applicazione del canone.
4. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. Su richiesta degli addetti alla vigilanza, l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
5. Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica.
6. Per le forme di pubblicità di cui all'articolo 18 lett. a) i) l) n), nel rispetto delle disposizioni di cui al primo comma, sarà sufficiente una comunicazione al gestore del servizio su moduli all'uopo predisposti e farà fede la data della comunicazione.
7. Non è comunque soggetta ad autorizzazione la pubblicità effettuata all'interno di locali, pubblici o privati, ancorché aperti al pubblico, purché non sia visibile dall'esterno.
8. Nel caso in cui si concretizzi un'iniziativa pubblicitaria non soggetta ad autorizzazione specifica, né a dichiarazione, ma rilevante ai fini impositivi ai sensi del presente Regolamento, il soggetto passivo è tenuto a darne preventiva comunicazione e al pagamento anticipato del canone, ragguagliato al periodo.

Articolo 4

Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Presupposti.

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta al pagamento del canone.
2. Il canone di cui al presente Regolamento è il prezzo che deve essere pagato a fronte di un provvedimento amministrativo di autorizzazione, rilasciato dal comune, che consente al richiedente di installare impianti pubblicitari o effettuare iniziative pubblicitarie nell'ambito del territorio comunale. Il canone è dovuto anche in caso di installazioni abusive.

3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
4. Ai fini dell'applicazione del canone, si considerano soggette le esposizioni di durata superiore a due mesi, anche non continuativi, in ciascun anno solare, fatte salve le fattispecie di cui agli articoli 14 - comma 4 e 16 e le pubbliche affissioni.
5. Ai sensi della Legge 75/2002, articolo 2 bis, comma 1, il canone non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Articolo 5 **Soggetto obbligato**

1. Soggetto obbligato al pagamento del presente canone è il titolare del provvedimento di autorizzazione ovvero colui che utilizza il mezzo in caso di installazione avvenuta senza titolo.
2. E' solidamente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 6 **Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte.
3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si dà luogo all'applicazione del canone per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
7. Il canone applicabile agli impianti a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo, indipendentemente dal numero di messaggi emessi.
8. Per la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui su veicoli ad uso pubblico, ovvero di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, si applicano i criteri di cui all'art. 13 del D. Lgs. 507/1993, con esclusione dell'ultimo capoverso del comma 1.
9. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 7 **Dichiarazione**

1. Il soggetto obbligato di cui all'articolo 5, contestualmente all'installazione di qualsivoglia mezzo pubblicitario per una durata pari ad almeno un anno, deve presentare all'Ufficio Tributi, in caso di gestione in forma diretta, o al soggetto esterno incaricato, apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione è predisposto dall'ufficio competente e messo a disposizione degli interessati. Nella dichiarazione devono essere indicate il protocollo e la data dell'autorizzazione

- all'installazione del mezzo, ove necessaria.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione di elementi della pubblicità che comportino una diversa imposizione; è fatto obbligo all'Ufficio Tributi o al soggetto esterno incaricato, nelle fattispecie di cui sopra, di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. La denuncia di variazione ha effetto dal mese successivo alla presentazione.
 3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del canone dovuto.
 4. Qualora la dichiarazione sia omessa, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per la fattispecie di cui all'art. 16 la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stata accertata.

Articolo 8

Cessazione

5. La denuncia di cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione dell'impianto entro 15 giorni, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
6. Qualora la cessazione o la sostituzione in corso d'anno, di un mezzo pubblicitario con funzione di insegna di esercizio, determini una superficie di esposizione pubblicitaria uguale o inferiore a 5 metri quadrati, l'esenzione, di cui all'articolo 2 bis, comma 1, della Legge 75/2002, verrà applicata a partire dall'anno successivo.
7. La denuncia di cessazione o la rimozione dei mezzi pubblicitari effettuate dopo il 31 marzo non danno diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Negli altri casi è dovuto il canone ragguagliato al periodo, anche se inferiore a due mesi. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'Autorità Competente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo all'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
8. Nei casi previsti dal presente articolo, l'autorizzazione deve essere restituita, quando richiesto, al competente Ufficio Comunale.

Articolo 9

Pagamento del canone

1. Il canone è dovuto, per le fattispecie previste dal presente Regolamento, per anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.
2. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente postale o bancario intestato alla Tesoreria Comunale, in caso di gestione in forma diretta, o al soggetto esterno incaricato, con arrotondamento all'Euro intero inferiore, se il primo decimale dopo la virgola è inferiore a 5, superiore negli altri casi.
3. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno. In caso di importo superiore a € 500,00, è consentita la rateizzazione in due rate scadenti rispettivamente il 30 aprile e 31 ottobre di ciascun anno. Tale facoltà deve essere espressamente richiesta all'Ufficio Tributi o al soggetto esterno incaricato entro il 30 aprile ed ha valore dallo stesso anno della richiesta, senza obbligo di rinnovo. Sono dovuti gli interessi come da art. 10 comma 2.
4. In caso di nuove autorizzazioni, il versamento del canone è presupposto per il loro rilascio ed è ragguagliato, per il primo anno, al periodo di effettiva esposizione.
5. Non si procede al versamento per importi inferiori a € 17,00.

Articolo 10

Rimborsi

1. Entro il termine di cinque anni, decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il soggetto obbligato può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in bollo. L'Ufficio Tributi, in caso di gestione in forma diretta, o il soggetto esterno incaricato, sono tenuti a provvedere nel termine di 180 giorni.
2. Si applicano gli interessi legali, con calcolo giorno per giorno ad anno solare.
3. Non si procede al rimborso per importi inferiori a € 17,00.
4. E' ammessa la compensazione con altri canoni comunali nel medesimo anno di accertamento del diritto al rimborso da parte del Comune.

Articolo 11

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il Comune, in caso di gestione in forma diretta, o il soggetto esterno incaricato, entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al soggetto obbligato, nei modi consentiti dalla legge, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto obbligato, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo del canone o del maggior canone accertato, delle sanzioni e relativi interessi, maturati giorno per giorno ad anno solare nella misura legale, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Nel medesimo termine, l'interessato può presentare le proprie deduzioni difensive.
3. Gli avvisi sono sottoscritti dal Responsabile dell'Ufficio Tributi, in caso di gestione in forma diretta, o dal Legale Rappresentante dell'Agente della Riscossione.

Articolo 12

Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie dei mezzi pubblicitari oggetto del presente Regolamento sono:
 - a) Pubblicità ordinaria;
 - b) Pubblicità effettuata con veicoli;
 - c) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e/o proiezioni;
 - d) Pubblicità effettuata con striscioni.

Articolo 13

Pubblicità ordinaria

1. Si considera pubblicità ordinaria quella effettuata mediante manifesti, insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli del presente Regolamento.
2. La tariffa del canone per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare, o comunque periodo superiore a due mesi, è deliberata dalla Giunta Comunale.
3. Per la pubblicità di cui al presente articolo che abbia superficie compresa tra 5,5 e 8,5 metri quadrati la tariffa base è maggiorata del 50%. Per superfici superiori a 8,5 mq la maggiorazione è del 100%.

Articolo 14

Pubblicità effettuata con veicoli

1. In tale tipologia rientra la pubblicità visiva effettuata all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di autofilotranviarie, battelli, barche e simili, ad uso pubblico.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico il canone è dovuto al Comune che rilascia la licenza di

esercizio. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa. Relativamente alla pubblicità effettuata da imprese, il canone è dovuto per anno solare al comune nel quale l'impresa ha sede.

3. La pubblicità di cui al presente articolo è soggetta all'apposita tariffa deliberata dalla Giunta Comunale. Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa è raddoppiata.
4. I veicoli pubblicitari con sosta continuativa, intendendo per tale la sosta superiore alle 48 ore, devono sempre essere preventivamente autorizzati e scontano il canone in funzione della superficie complessiva che contiene il messaggio. Se la durata dell'esposizione è complessivamente inferiore a due mesi nell'anno solare, il canone è ragguagliato al periodo.
5. E' fatto obbligo di conservare attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli Agenti di Polizia Municipale
Art.14. Comma 4 integrato testo con delibera di C.C. nr. 2 del 18.01.2018

Articolo 15

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi

1. Per la pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie, e per anno solare in base alla specifica tariffa deliberata dal comune.

Articolo 16

Pubblicità effettuata con striscioni

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella specificamente deliberata dalla Giunta Comunale.

Articolo 17

Riduzioni del canone

1. Per la pubblicità effettuata tramite mezzi installati su beni privati, la tariffa del canone è ridotta di un terzo rispetto alla tariffa ordinaria applicata ai mezzi installati su beni pubblici.

Articolo 18

Esclusioni dal canone

1. Sono esclusi dal canone:
 - a) la pubblicità temporanea, cioè di durata complessivamente inferiore a due mesi nell'anno solare; si intende qualsiasi forma di pubblicità, escluse pubbliche affissioni, striscioni ad uso commerciale, mostre pubblicitarie e veicoli omologati come auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie;
 - b) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta

- sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - g) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
 - h) la pubblicità effettuata su veicoli ad uso esclusivamente privato;
 - i) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - j) la pubblicità effettuata all'interno degli impianti sportive;
 - k) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - l) la pubblicità effettuata negli spazi individuati nell'allegato;
 - m) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - n) la pubblicità effettuata da enti senza scopo di lucro anche qualora riporti il logo di un soggetto economico (sponsor), in occasione di manifestazioni sportive, culturali, sociali patrocinate dal Comune;
 - o) la pubblicità connessa ad occupazioni del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune, già assoggettate al relativo canone, ai sensi del regolamento C.O.S.A.P.;
 - p) la pubblicità relativa ad iniziative benefiche;
 - q) l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa su veicoli di proprietà, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato..

Art.18 lettera a) aggiunte parole con delibera di C.C. nr. 2 del 18.01.2018

Art.18 lettere j) k) l) m) n) o) p) q) così modificate con delibera di C.C. nr.2 del 18.01/2018

Articolo 19 **Gestione del servizio**

1. La gestione del servizio è affidata in concessione a soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 446/1997.
2. L'eventuale scelta per la gestione diretta è di competenza giuntaale.

TitoloII–PIANODEGLIIMPIANTIPUBBLICITARI

Articolo 20 **Criteri generali**

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio comunale in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente Regolamento.
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità, compresi nelle tipologie di cui all'art. 12 del presente Regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 22.
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dal

Consiglio Comunale.

4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai Funzionari Comunali Responsabili dei servizi Pubblicità ed Affissioni, Urbanistici, Viabilità e Polizia Municipale.
5. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.
6. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.
7. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che verrà illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Articolo 21

La pubblicità esterna

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
2. All'interno dei centri abitati il piano prevede, per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario:
 - a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
 - b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
 - c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
3. Il piano comprende:
 - a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili dall'interno e dall'esterno;
 - b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
 - c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.

Articolo 22

Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi **153** metri quadrati.

3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come segue:
 - a) **mq.16**, pari al 10,5% per le affissioni di natura istituzionale, sociale, culturale, sportiva, aventi il patrocinio dell'Ente;
 - b) **mq. 137**, pari al 89,5%, per le affissioni di natura commerciale.

4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - b) stendardi porta manifesti;
 - c) posters per l'affissione di manifesti;
 - d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
 - g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del Servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente Regolamento.

5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "*Comune di Brugnera - Servizio Pubbliche Affissioni*" ed il numero di individuazione dell'impianto.

6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari, ai sensi delle leggi o dei regolamenti vigenti.

7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni del presente Regolamento e, in generale, alle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
 - a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
 - b) l'ubicazione;
 - c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
 - d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
 - e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

10. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 dicembre, ed entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.

11. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione degli impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al

momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto della nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

Art. 22 comma 1. sostituito testo con delibera di C.C. nr.11 del 17.3.2015

Art.22 comma 2. modificato testo con delibera di C.C. nr. 2 del 18.01.2018

Art.22 comma 3. Lettera a) modificato testo con delibera di C.C. nr. 2 del 18.01.2018

Art.22 comma 3. Lettera b) modificato testo con delibera di C.C. nr. 2 del 18.01.2018

Titolo III – DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23

Finalità

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle Pubbliche Affissioni, assicura l'affissione, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 22, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche, sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, richiamati nei successivi artt. 27 e 28 del presente Regolamento.
3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'Ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 22, comma 3, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.
6. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi, la Giunta Comunale, su proposta del Funzionario Responsabile competente, può disporre la temporanea deroga, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art. 22. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art. 22. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario Responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Articolo 24

Affissioni - prenotazioni - registro cronologico

1. L'affissione si intende prenotata dal momento in cui perviene all'incaricato del servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'Ufficio Affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Articolo 25

Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'incaricato del servizio, nell'orario di apertura, a cura del committente, di norma almeno tre giorni prima di inizio esposizione.

2. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 24.
3. Il servizio di affissione è gestito tramite ditta esterna, da scegliersi a mezzo trattativa privata tra un minimo di cinque ditte. Il servizio viene assicurato, di norma, due volte la settimana. Il servizio è affidato, in caso di affidamento dell'intero servizio pubblicità e pubbliche affissioni, ad un soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Entro cinque giorni, su richiesta del committente, l'Ufficio Tributi o l'Agente della Riscossione mettono a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro con la data di scadenza prestabilita.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni di calendario dalla data che era stata richiesta, l'incaricato del servizio provvede a darne tempestiva comunicazione, per iscritto, al committente.
7. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'incaricato del servizio entro tre giorni lavorativi dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente, al quale l'Ufficio Tributi o l'Agente della Riscossione provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro 90 giorni dal ricevimento dell'avviso.
9. I manifesti restano a disposizione del committente per 15 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'incaricato del servizio provvede ad avvertire il committente per iscritto. Se entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione la commissione non viene annullata, l'incaricato del servizio provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 90 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese vive, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare l'incaricato del servizio ad effettuare conguaglio con l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste.
12. L'incaricato del servizio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 15 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
14. Per le affissioni urgenti richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro il giorno successivo, salva la disponibilità dell'incaricato del servizio, se trattasi di affissioni a contenuto commerciale, è dovuta una maggiorazione del 20% della relativa tariffa, con un minimo di € 16,00 per commissione.
15. Nell'ufficio dell'incaricato del servizio devono essere costantemente esposti, per la consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

- a) Il listino delle tariffe del servizio;
- b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

16. Per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni relative al servizio affissioni di cui al D. Lgs. n. 507/1993 e, per quanto compatibili, quelle relative al canone pubblicità di cui al presente Regolamento.

Articolo 26

Diritto - applicazione e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune o all'Agente della Riscossione, da chi richiede il servizio o da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato, sulla base delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
2. Il diritto è comprensivo dei costi di installazione e manutenzione delle plance pubblicitarie e degli oneri connessi alla materiale affissione ad opera della ditta incaricata; il relativo gettito copre almeno il 90% di tale ultimo costo.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio standard di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D. Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi dieci giorni e per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione.
4. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi dieci giorni.

Articolo 27

Diritto - riduzioni

1. La tariffa del diritto per il servizio di pubbliche affissioni è ridotta della metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione di cui all'art. successivo;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza, ai sensi del comma 14 dell'art. 25.

Articolo 28

Diritto - esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali di cui all'art 22 comma 3 lett. a);
 - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il

- parlamento europeo, regionali ed amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000.
 3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
 4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente o autodichiarazione in tal senso. Quest'ultima non esclude la possibilità da parte dell'Ente di richiedere in qualsiasi momento la documentazione necessaria.

Art.28 comma 1.sostituito testo con delibera di C.C. nr.11 del 17.3.2015

Titolo IV – NORME FINALI

Articolo 29

Pubblicità abusiva e difforme

Definizioni

1. Sono considerate abusive tutte le iniziative pubblicitarie poste in opera e/o effettuate senza la prescritta autorizzazione in corso di validità.
2. Sono considerate difforme tutte le iniziative pubblicitarie poste in opera e/o effettuate in modo non corrispondente alle condizioni e caratteristiche dettate dall'autorizzazione, in particolare per quanto riguarda la forma, il contenuto, le dimensioni, l'illuminazione, i colori, la sistemazione e l'ubicazione del mezzo pubblicitario.

Articolo 30

Sanzioni per la pubblicità abusiva e difforme

1. Per l'installazione e/o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza la prescritta autorizzazione si applica una sanzione pari al 100% del canone dovuto oltre al canone stesso. Per le difformità di cui al comma 2 del precedente articolo che comportano un incremento del canone si applica, oltre alla differenza di canone, una sanzione pari al 50% del canone evaso.
2. Ai fini della determinazione del canone, salvo prova contraria, la pubblicità abusiva si presume effettuata a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui viene accertata.
3. Nel caso la pubblicità abusiva o difforme riguardi fattispecie esenti da canone, si applica la sanzione da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00.

Articolo 31

Rimozione/regolarizzazione dei mezzi pubblicitari abusivi

1. Per gli impianti abusivi, installati in modo difforme o per i quali non sia stato pagato il canone, il Comune o l'Agente della Riscossione provvedono all'immediata copertura della pubblicità, redigendo apposito verbale di contestazione e diffidando l'interessato a provvedere direttamente ed a proprie spese, entro 15 giorni dalla notifica del medesimo, alla rimozione dei mezzi o alla regolarizzazione della posizione. In caso di inottemperanza, si provvede d'ufficio addebitando al responsabile le spese sostenute.
2. L'Ufficio provvede alla rimozione immediata degli impianti abusivi, per ragioni attinenti la sicurezza della circolazione stradale, l'ordine pubblico o la tutela dell'ambiente, addebitandone ai responsabili le spese sostenute.
3. Non sono ammessi il mantenimento in opera e la presentazione di domanda di regolarizzazione qualora i mezzi pubblicitari costituiscano pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, l'ordine pubblico o siano collocati in ambiti sottoposti a tutela monumentale e/o paesaggistico -

ambientale. In tal caso i mezzi abusivamente collocati devono essere rimossi.

4. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, viene sottoposto a sequestro e depositato in locali o aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 15 giorni; scaduto tale termine si provvederà a disporre la confisca del bene secondo la disciplina prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i..
5. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 23 del Codice della Strada ovvero, se non comminabili, di quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 507 del 1993.

Articolo 32

Sanzioni per omesso/tardivo pagamento

1. In caso di omesso o tardivo pagamento si applica la sanzione del 30% sull'ammontare del canone non pagato, oltre agli interessi legali da computarsi a giorno solare/anno solare.

Articolo 33

Sanzioni per omessa e infedele dichiarazione

1. In caso di omessa dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 150% del canone annuo dovuto con minimo di € 50,00.
2. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 75% del maggior canone annuo dovuto con minimo di € 30,00.
3. Tali sanzioni si applicano per ciascun anno, fino alla regolarizzazione.

Art .33 comma 1. sostituito testo con delibera di C.C. nr. 16 del 18/06/2013

Articolo 34

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del canone e del diritto sulle pubbliche affissioni si effettua tramite ruolo, in caso di gestione diretta, o a cura dell' Agente della Riscossione in caso di affidamento all'esterno del servizio.

Articolo 35

Autotutela

1. Il Funzionario Responsabile può, d'ufficio, annullare totalmente o parzialmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.
2. L'utente, per mezzo di istanza motivata e fatta pervenire entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, può richiederne l'annullamento se ritenuto illegittimo.
L'eventuale diniego dell'Amministrazione Comunale deve essere comunicato all'utente ed adeguatamente motivato entro il termine di 90 giorni.

Articolo 36

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2011.

ALLEGATO A

(allegato A approvato con delibera di C.C. nr. 2 del 18.01.2018)

IMPIANTI ESENTI EX. ARTICOLO 18 COMMA 1 LETTERA L) DEL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E DEL
DIRITTO SULLE PP.A..

FRAZIONE	UBICAZIONE
<i>Brugnera</i>	INCROCIO VIA MAZZINI VIA DANTE
	c/o impianti sportivi - VIA DEL MAS
<i>Maron</i>	PIAZZA DELLA VITTORIA
<i>Tamai</i>	di fronte impianti sportivi - VIA G. MOROZZO DELLA ROCCA
<i>S. Cassiano</i>	di fronte campo sportivo - VIA VILLA VARDA DI SAN CASSIANO